

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Circondario dei Tribunali di Roma e Velletri Ente di Diritto Pubblico



Uscita - del 13/09/2018 12.54.58 - 41008

Roma, 13 settembre 2018

On.le Sig. Ministro Avv. Alfonso Bonafede Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 <u>Roma</u>

PEC: prot.dag@giustiziacert.it

e. p.c. Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma

PEC: <u>consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it</u>

Oggetto: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - interpretazione dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 139/2005

On.le Sig. Ministro,

Presidenza

la Corte di Cassazione, con Ordinanze depositate il 21 maggio 2018, ha dichiarato non condivisibile l'interpretazione dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 139/2005, fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (PO 265/2014 e PO 262/2016 allegati) e avallata dal Ministero della Giustizia (Nota 11 febbraio 2015 allegata), che legittimava la ricandidatura del Dott. Mario Civetta alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine di Roma per il quadriennio 2017-2020.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato da alcuni candidati risultati non eletti, ha ritenuto che i Consiglieri ed il Presidente di un Ordine territoriale non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a due, a

Ufficio amministrativo e operativo: via Flaminia, 141 00196 Roma tel. 06 367211 fax 06 36721220 segreteria@odcec.roma.it

Ufficio operativo: via E. Petrella, 4 00198 Roma

Sede legale e Presidenza: piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma

Codice fiscale: 97492410580





prescindere dalla carica (Consigliere ovvero Presidente) che essi avevano ricoperto nei precedenti due mandati ed ha quindi rinviato la causa al Consiglio Nazionale.

A seguito di tali Ordinanze i ricorrenti hanno riassunto i ricorsi presso il Consiglio Nazionale il quale, in data 11 settembre 2018, ha dichiarato l'ineleggibilità del Dott. Mario Civetta a Presidente dell'Ordine di Roma per il mandato consiliare 2017-2020, l'esclusione della lista del medesimo Presidente dalla procedura elettorale svolta per detto mandato nonché disposto di comunicare tale decisione al Ministero della Giustizia affinché adotti i provvedimenti conseguenti ex art. 17 del D.Lgs. n. 139/2005.

Con la presente intendiamo ribadire che l'Ordine di Roma, deliberando l'ammissione della candidatura di cui trattasi, ha seguito con legittimo affidamento le indicazioni a suo tempo fornite dal Consiglio Nazionale e dal Ministero della Giustizia da Lei oggi rappresentato.

Intendiamo, inoltre, evidenziare che nessuno dei candidati non eletti ha proposto reclamo ex art. 22 del D.Lgs. n. 139/2005 contro i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine di Roma, risultati che devono dunque intendersi cristallizzati, che nessuna irregolarità è stata commessa dal Consiglio dell'Ordine di Roma e che non sussistono i "gravi motivi" previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 139/2005 per disporre lo scioglimento di detto Consiglio.

Da ultimo intendiamo segnalare che altri 54 Consigli degli Ordini territoriali italiani (un terzo del totale) si trovano oggi nella medesima condizione dell'Ordine di Roma visto che, affidatisi anch'essi alle medesime indicazioni al tempo impartite dal Consiglio Nazionale e dal Ministero della Giustizia, hanno oggi in carica un Presidente che, sommando il suo attuale mandato con quelli precedenti, sta svolgendo il terzo mandato consecutivo ancorché con cariche diverse. Detti Ordini territoriali, peraltro, hanno tutti concorso all'elezione del Consiglio Nazionale attualmente in carica.

Si ribadisce quindi che l'Ordine di Roma ha sempre seguito le indicazioni del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale e che la difforme interpretazione



oggi emersa, non consente di attivare i provvedimenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 139/2005.

Con osservanza.

Il Presidente

(Dott. Mario Civetta)

## Allegati:

- 1. PO 265/2014
- 2. PO 262/2016
- 3. Parere del Ministero della Giustizia
- 4. Ordinanze della Cassazione
- 5. Dispositivo del Consiglio Nazionale in merito ai ricorsi in riassunzione